



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. I) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione
PROG-706 #ionondiscrimino*

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

UNAR

Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

e

COMUNE DI

in MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI

Visti:

- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 29 Giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il D.lgs 9 Luglio 2003 n. 215, di attuazione della summenzionata Direttiva;
- Il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito UNAR), con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;
- la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 27 Novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- il D.lgs 9 Luglio 2003 n. 216, di attuazione della summenzionata Direttiva;
- l'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" approvata il 14 Novembre 2000 che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";
- il libro verde del Maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Pari Opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea allargata, con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo alla base dell'Unione Europea;

PROGETTO



In collaborazione con



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione
PROG-706 #ionondiscrimino*

- l'art. 3 della Costituzione che afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”;
- il Piano nazionale d'Azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza (Decreto ministeriale 7 agosto 2015);
- il D.lgs 25 Luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero” e successive modifiche;
- il D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero”;
- la legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- La L. 183 del 4 novembre 2010, che all'art.21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 aprile 2011 tra l'UNAR e l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale (OSCAD);
- il Decreto repertorio UNAR n.719 del 24 ottobre 2011, “Sviluppo e implementazione di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione ai sensi all'art. 44 comma 12 del D.lgs. 286/1998 e del 215/2003”, le “linee guida per la costituzione e il funzionamento di centri/osservatori territoriali e antenne antidiscriminazione”;
- la Legge Regionale Toscana n.29/2009, che all'articolo 6, comma 70, lettera b) stabilisce che la Giunta Regionale “coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell'ambito di progetti nazionali o dell'Unione Europea”;
- gli esiti del progetto FEI “Per un sistema toscano antidiscriminazione” (FEI 2012 – Az. 7 Capacity Building Regioni – Priorità 3) capofilato da Regione Toscana in partenariato con Anci Toscana, Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Firenze, Provincia di Siena e l'Associazione Nosotras;
- il Programma Nazionale FAMI 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 Marzo 2016, recante modifica della decisione C(2015) 5343 del 3 Agosto 2015;

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione
PROG-706 #ionondiscrimino*

- il Decreto prot. n. 19738 del 24 Dicembre 2015 con cui è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale / Integrazione - Obiettivo nazionale 2 Integrazione - Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni;
- il progetto FAMI 2014-2020 #ionondiscrimino (PROG-706), capofilato da ANCI Toscana, approvato dall'Autorità Responsabile (Vice Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ministero dell'Interno) con Decreto prot. 12473 del 4 agosto 2016;
- lo statuto del Comune di;
- (eventuale riferimento a precedenti attività pertinenti già svolte o finanziate dal Comune)

Tutto ciò premesso, le Parti:

Comune di....., rappresentato dal Sindaco

UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Dipartimento pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato da

Sottoscrivono e convengono quanto segue

Articolo 1

Impegni comuni

- attivare rapporti di collaborazione, al fine di rilevare, prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'affermazione di buone prassi in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini;
- promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva;
- definire e promuovere annualmente – a partire dalla Settimana d'azione contro il Razzismo - iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione;
- partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione
PROG-706 #ionondiscrimino*

- e. collaborare ad iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
- f. realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori pubblici in difesa dei diritti di cittadinanza;
- g. organizzare iniziative periodiche di incontro con le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 6 del D.lgs 215/2003 aventi sede ed operanti nel territorio comunale, nonché con le altre associazioni operanti nel settore della lotta alle discriminazioni.

Articolo 2

Impegni assunti dall'UNAR

L'Unar si impegna in particolare a:

- a) collaborare, nell'ambito della Rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione in corso di progressiva istituzione, con l'ente locale ai fini dell'istituzione del Centro Territoriale Antidiscriminazione;
- b) assicurare l'accesso dei soggetti facenti parte del Centro Territoriale Antidiscriminazione al database dell'UNAR, in modo da consentire una trattazione sinergica e sistematica dei casi di discriminazione rilevati sul territorio, secondo le linee guida già adottate dall'UNAR in riferimento agli altri protocolli di intesa e accordi operativi stipulati in particolare con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e il sistema delle autonomie locali;
- c) produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori e alla promozione della consapevolezza sui diritti;
- d) individuare propri esperti e proprie figure di riferimento in qualità di docenti per la realizzazione di moduli formativi per il personale che il Comune intende coinvolgere nella attività di raccolta delle segnalazioni e della presa in carico dei casi di discriminazione, al fine di fornire una adeguata formazione ed un costante aggiornamento in materia di antidiscriminazione;

Articolo 3

Impegni assunti dall'ente locale



In collaborazione con



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione
PROG-706 #ionondiscrimino*

Il Comune di..... si impegna ad istituire il Centro Territoriale Antidiscriminazione, mettendo a disposizione personale di un ufficio informativo/sportello immigrazione/Centro Antidiscriminazione che in tal modo si costituisce come “antenna antidiscriminazione”, al fine di garantire la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni sul proprio territorio.

Al Centro Territoriale Antidiscriminazione possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative.

Il Centro Territoriale Antidiscriminazione, costituito secondo le modalità e i termini previsti dalle “Linee guida per la costituzione e il funzionamento di Centri/Osservatori territoriali e antenne antidiscriminazione”, quale organismo con compiti di monitoraggio, di informazione e di tutela, nei confronti delle persone vittime di discriminazioni, svolgerà le seguenti funzioni:

1. coordinamento di un servizio operativo di raccolta ed inserimento nel database UNAR delle segnalazioni teso al contrasto delle discriminazioni al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni;
2. esame di eventuali segnalazioni di fenomeni discriminatori che possono pervenire da parte di singoli cittadini o da realtà associative e denuncia delle suddette discriminazioni qualora ne ricorrano i presupposti di legge, nonché segnalate dall'UNAR;
3. individuazione di 2 soggetti referenti, appartenenti all'Ente locale firmatario, il primo con compiti di utilizzo e gestione del database UNAR ed il secondo con il ruolo di mediatore tra le persone coinvolte nelle situazioni discriminatorie registrate sul proprio territorio. E' possibile anche individuare un'unica figura di riferimento in grado di svolgere entrambe le suddette mansioni;

Il Centro Territoriale Antidiscriminazione sviluppa ogni utile rapporto di sinergica collaborazione con i Consigli territoriali per l'immigrazione presso le Prefetture, con le comunità straniere e con le loro rappresentanze.

Articolo 4

Attività e formazione

Il Centro Territoriale Antidiscriminazione costituitosi come “Antenna Antidiscriminazione si impegna nelle attività così declinate:

- a) individuare e accreditare enti e associazioni attivi sul tema del contrasto delle discriminazioni e presenti territorio di competenza;
- b) coinvolgere, nell'ambito delle attività le parti sociali e le figure istituzionali ritenute più opportune;
- c) programmare le attività comuni previste nel presente protocollo;



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione
PROG-706 #ionondiscrimino

- d) sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo;
- e) diffondere i contenuti della presente intesa a livello locale, regionale e nazionale promuovendone la coerente realizzazione.

In particolare inoltre si impegna a garantire la presenza degli operatori del Centro Territoriale Antidiscriminazione ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati da UNAR al fine di fornire all'utenza un servizio qualificato anche in tema di discriminazioni.

Articolo 5

Durata

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.

Articolo 6

Modifiche e integrazioni al Protocollo

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Unar

.....

Il Comune di.....

.....

PROGETTO



In collaborazione con

